

DETERMINA N. 3/22/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA INFRANET A/G S.P.A. NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 E SS. REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS AVENTE AD OGGETTO "LE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'UTILIZZO E L'APPLICAZIONE DEI CIRCUITI DI FIBRA OTTICA DEI RELATIVI SERVIZI AUSILIARI E DI MANUTENZIONE".

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*";

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del "Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori" di cui all'allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il "*Regolamento*");

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA l'istanza del 12 luglio 2022, acquisita in data 13 luglio 2022 dall'Autorità, protocollo n. 217040, con la quale la società Infranet A/G S.p.A., di seguito denominata Infranet, ha richiesto l'avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell'art.13 e ss. del *Regolamento* del nei confronti della società Informatica Alto Adige S.p.A., avente ad oggetto "*le condizioni economiche di cui Infranet propone l'applicazione per la messa a disposizione, in favore di SIAG, dei circuiti di fibra ottica già attualmente da questa utilizzati e dei relativi servizi ausiliari e di manutenzione*";

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA la nota dell'8 agosto 2022, protocollo n. 241686, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha convocato Infranet e Informatica Alto Adige (nel seguito le "*Parti*") in udienza per il giorno comparizione il giorno 29 agosto 2022 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTA la nota del 23 agosto 2022, protocollo n. 246855, con cui la Società Informatica Alto Adige ha depositato le proprie memorie di replica;

VISTO il verbale di udienza del 29 agosto 2022, nel corso della quale l'Autorità, invitando ritualmente le *Parti* a compiere un tentativo di conciliazione, ha assegnato alle stesse il termine del 30 settembre 2022 per verificare il possibile componimento bonario della lite insorta ed ha contestualmente fissato una seconda udienza in data 30 settembre 2022;

VISTO il verbale della seconda udienza del 30 settembre 2022 nel corso della quale le *Parti*, confermando la volontà di addivenire ad un bonario componimento della controversia, hanno richiesto un nuovo termine - il 3 novembre 2022 - entro il quale comunicare l'esito del negoziato;

VISTA le note del 2 novembre 2022, acquisite in data 3 novembre 2022, protocolli nn. 313628 e 313656 con cui le *Parti* hanno comunicato all'Autorità la congiunta rinuncia all'istanza, chiedendo l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 22, comma 2, stabilisce che "*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza*";

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra le società Infranet A/G S.p.A. e Informatica Alto Adige S.p.A.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano